Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 16/09/2021

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 10.05.2021, il ricorrente rappresenta di essere titolare di n. 6 BBPPFF: n. 233 e 234 sottoscritti in data 18.10.86, appartenenti alla serie Q/P del valore nominale di £ 1.000.000; n. 267 sottoscritto in data 22.11.1986, appartenente alla serie Q/P del valore nominale di £ 1.000.000; n. 426 e 427 sottoscritti in data 18.02.87, appartenenti alla serie Q/P del valore nominale di £ 1.000.000; n. 70 sottoscritto in data 02.02.88, appartenenti alla serie Q/P del valore nominale di £ 5.000.000. In merito, evidenzia che: la data di emissione è successiva all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 (1° luglio 1986); la stampigliatura originaria, posta sul retro, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal D.M. del 13/06/1986; per il BFP n. 70 sottoscritto in data 02.02.88 del valore nominale di £ 5.000.000 non è rinvenibile alcun timbro dal quale si evinca il recepimento dei tassi di rendimento introdotti con il D.M. suddetto; per i restanti buoni con il timbro sovrapposto alla tabella originaria, mediante il quale è stato recepito il D.M. citato, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste che continueranno pertanto a trovare applicazione limitatamente al periodo suddetto.

Infine ha contestato le modalità di applicazione della ritenuta fiscale, effettuata ex art. 7 D.M. Tesoro 23.06.97, deducendo il contrasto tra tale disposizione (applicata peraltro retroattivamente, anche sul modulo serie P non correttamente convertito) e la normativa primaria in materia (art. 31 d.P.R. n.601/1973; D.L. 19.09.1986, n.556, convertito in L. 17.11.1986, n.759, il quale ha previsto il venir meno dell'esenzione di cui all'art. 31 d.P.R. n.601/1973, introducendo una ritenuta d'imposta del 12,50% per le persone fisiche e "sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori" ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n.600 del 29.09.1973 applicabile ratione temporis; d. Lgs. 01.04.1996, n.239 il quale ha ulteriormente modificato il regime impositivo introducendo, con l'art. 2, un'imposta sostitutiva in misura pari al 12,5%), chiedendone la disapplicazione in modo da non diminuire indebitamente l'importo spettantele per i primi 20 anni, considerando anticipatamente un momento impositivo invero successivo.
Tanto premesso, rileva che l'intermediario avrebbe liquidato una somma inferiore a quella spettante in virtù delle condizioni di rimborso applicabili.
La ricorrente ritiene di aver diritto al riconoscimento delle originarie condizioni riportate a tergo del buono n.70 per il trentennio e, per gli altri buoni, delle originarie condizioni per l'ultimo decennio; sulla base dei calcoli allegati chiede:
a) quanto al buono n.70 un'integrazione prudenzialmente quantificata in €.32.654,35 s.e.o.: tale importo è stato calcolato secondo gli interessi della serie P in regime di capitalizzazione composta annuale fino al 20° anno (il montante è pari a £.51.630.000 corrispondente all'importo indicato nella tabella stampata sul retro) ed in regime di capitalizzazione semplice per l'ultimo decennio, con detrazione finale della ritenuta fiscale del 12,5%;
b) quanto ai buoni di £.1.000.000 cadauno un'integrazione prudenzialmente quantificata in €.22.397,86 s.e.o., calcolata posticipando la detrazione della ritenuta fiscale al momento del rimborso. Più precisamente: per i b.f.p. nn.233 e 234, l'importo prudenzialmente quantificato in €.4.384,11/buono s.e.o. ottenuto partendo dai conteggi presenti sul sito CdP e detraendo la ritenuta fiscale dal totale degli interessi lordi maturati (serie Q primi 20 anni + serie P ultimi 10) pari ad €.11.052,63, aggiungendo infine il capitale (€.516,46); per il b.f.p. n.267, l'importo prudenzialmente quantificato in €.4.315,92 s.e.o. ottenuto partendo dai conteggi presenti sul sito CdP e detraendo la ritenuta fiscale dal totale degli interessi lordi maturati (serie Q primi 20 anni + serie P ultimi 10) pari ad €.10.919,31, aggiungendo infine il capitale (€.516,46); per i b.f.p. nn.426 e 427, l'importo prudenzialmente quantificato in €.4.656,86/buono s.e.o. ottenuto partendo dai conteggi presenti sul sito CdP e detraendo la ritenuta fiscale dal totale degli interessi lordi maturati (serie Q primi 20 anni + serie P ultimi 10) pari ad €.11.585,91, aggiungendo infine il capitale (€.516,46).
In subordine, per scrupolo difensivo richiede:
a) quanto al buono n.70 del 02.02.1988 l'importo prudenzialmente quantificato in €.29.212,52 s.e.o. calcolato ai sensi dell'art. 7 D.M. Tesoro 23.06.97, come di seguito: si parte dai conteggi presenti sul sito CdP al 20° anno sostituendo gli interessi della serie P a quelli della serie Q, con montante dovuto al 20° anno pari ad €.20.212,57; si detrae la ritenuta fiscale anno per anno ai sensi dell'art. 7 D.M. Tesoro 23.06.1997. Quanto all'ultimo decennio, infine, si moltiplica €.666,62 (pari a £.1.290.751) per 65 bimestri (dal 02.02.08 al 02.12.18) per un importo di €.43.330,30 da cui si detrae la ritenuta fiscale del 12,5% pari ad €.5.416,29 per un importo netto di €.37.914,01. L'importo dovuto rispetto a quello liquidato è pertanto di €.29.212,52.
b) quanto ai buoni di £.1.000.000, l'importo prudenzialmente quantificato in €.21.274,36 s.e.o. seguendo le medesime modalità di cui sopra: per i b.f.p. nn.233 e 234, l'importo prudenzialmente quantificato in €.4.159,41/buono s.e.o. ottenuto partendo dai conteggi presenti sul sito CdP al 20° anno, moltiplicando €.133,32 (pari a £.258.150) per 61 bimestri

(dal 18.10.06 al 18.12.16) per un importo di €.8.132,52 da cui si detrae la ritenuta fiscale del 6,25% pari ad €.508,28 per un importo netto di €.7.624,24, da cui si detrae infine quello liquidato per l'ultimo decennio pari ad €.3.464,83 (6.494,19-3.029,36), per un importo complessivo pari ad €.4.159,41/buono (7.624,24-3.464,83); per il b.f.p. n.267, l'importo prudenzialmente quantificato in €.4.091,22 ottenuto partendo dai conteggi presenti sul sito CdP al 20° anno, moltiplicando €.133,32 (pari a £.258.150) per 60 bimestri (dal 22.11.06 al 22.11.16) per un importo di €.7.999,20 da cui si detrae la ritenuta fiscale del 6,25% pari ad €.499,95 per un importo netto di €.7.499,25, da cui si detrae infine quello liquidato per l'ultimo decennio pari ad €.3.408,03 (6.437,39-3.029,36), per un importo complessivo pari, appunto, ad €.4.091,22 (7.499,25-3.408,03); per i b.f.p. nn.426 e 427, l'importo prudenzialmente quantificato in €.4.432,16/buono ottenuto partendo dai conteggi presenti sul sito CdP al 20° anno, moltiplicando €.133,32 (pari a £.258.150) per 65 bimestri (dal 18.02.07 al 18.12.17) per un importo di €.8.665,80 da cui si detrae la ritenuta fiscale del 6,25% pari ad €.541,61 per un importo netto di €.8.124,19, da cui si detrae infine quello liquidato per l'ultimo decennio pari ad €.3.692,03 (6.721,39-3.029,36), per un importo complessivo pari ad €.4.432,16/buono (8.124,19-3.692,03).
In ulteriore ed estremo subordine, senza recedere dalle superiori argomentazioni confortate dal titolo allegato, quanto al solo buono n.70, la ricorrente richiede l'integrazione per il solo ultimo decennio di vita del buono quantificata come segue: si parte sempre dai conteggi presenti sul sito CdP al 20° anno, moltiplicando poi €.666,62 (pari a £.1.290.751) per 65 bimestri (dal 02.02.08 al 02.12.18) per un importo di €.43.330,30 da cui si detrae la ritenuta fiscale del 12,5% pari ad €.5.416,29 per un importo netto di €.37.914,01 da cui si detrae, infine, quello liquidato per l'ultimo decennio pari ad €.15.387,01 (28.914,06-13.527,05), per un importo complessivo di €.22.527,00 s.e.o. (37.914,01-15.387,01).
Tali ultimi conteggi sono stati effettuati secondo la metodologia di solito adottata dall'intermediario in casi analoghi (serie Q primi 20 anni + condizioni originarie ultimi 10); ribadisce che nessun timbro e nessuna disposizione normativa e/o ministeriale successiva ha modificato e/o ha previsto condizioni diverse dalle condizioni riportate a tergo dei buoni per l'intero trentennio di vita del BFP n.70 e per l'ultimo decennio di vita degli altri titoli.
Sottolinea infine che tutti i calcoli sono stati volutamente effettuati in difetto per la ricorrente, dunque a favore dell'intermediario, non tenendo neanche conto dell'imposta di bollo trattenuta in sede di incasso. Si richiede al Collegio Decidente di confermare il predetto quantum trattandosi di semplici operazioni aritmetiche, insuscettibili di contestazioni.
Chiede, infine, interessi legali e le spese di assistenza.
L'intermediario, con le controdeduzioni, evidenzia in primo luogo che parte ricorrente contesta il rendimento di n. 6 BBPPFF, così identificati: n. 233 e 234 sottoscritti in data 18.10.86, appartenenti alla serie Q/P del valore nominale di £ 1.000.000; n. 267 sottoscritto in data 22.11.1986, appartenente alla serie Q/P del valore nominale di £ 1.000.000; n. 426 e 427 sottoscritti in data 18.02.87, appartenenti alla serie Q/P del valore nominale di £ 1.000.000; n. 70 sottoscritto in data 02.02.88, appartenenti alla serie Q/P del valore nominale di £ 5.000.000.
Rappresenta che gli stessi sono costituiti, come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. del 13.06.1986, dal cartaceo della precedente serie, su cui sono stati apposti i seguenti timbri:
1. sul fronte, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie Q/P);
2. sul retro, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie Q/P sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato.
In particolare, sottolinea che il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali

a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto.
Tanto premesso eccepisce l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi:
-i timbri, indicanti l'appartenenza alla Serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M. citato, modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria;
-il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie Q;
-in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore;
-l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato;
-i tassi riportati sul modulo dei buoni della serie "P" sono, come per i buoni della seria "Q", solo quattro: 9%, 11%, 13% e 15%, e, come correttamente osservato dalla giurisprudenza di merito (cita Tribunale di La Spezia, ordinanza del 17.6.2020 R.G. n. 283/2018), nella stampigliatura del modulo della serie "P" per il periodo 21°-30° anno il tasso è sempre quello del 15%. Rappresenta che la vecchia serie "P", come la successiva serie "Q", prevedeva la corresponsione, per i primi 20 anni, di un rendimento calcolato con interessi composti e, per l'ultimo decennio, di un rendimento calcolato con interessi semplici, ai tassi ivi riportati per tutti e tre i decenni; infatti, fa presente che l'art. 5 del D.M. del 1986 non disponeva che il timbro apposto sul retro del buono riportasse anche l'importo fisso da corrispondere al sottoscrittore;
-la correttezza del proprio operato sia stata riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota del 15/02/2018;
-sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio. Inoltre, ricorda che i BFP sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito; pertanto, ai suddetti titoli non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito. Sul punto, richiama la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei BFP trova il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto". Secondo l'intermediario, quindi, il sottoscrittore avrebbe dovuto - e, comunque, potuto - conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13.06.1986 e pubblicata in G.U., come chiarito dalla giurisprudenza di merito e confermato dalla sentenza n. 3963/2019 delle SS.UU., non potendo quindi ritenersi formato alcun legittimo affidamento. Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso. A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (ex multis, Trib. di Catania, ordd. del 28.03.2018, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 03/12/18); richiama altresì la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e la sentenza del Trib. di Milano del 07/11/19, che avrebbe fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.
In conclusione, l'intermediario chiede al Collegio, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF; chiede di dichiarare la non recivibilità del ricorso perché relativo a comportamenti precedenti il 01.01.2009; nel merito, chiede di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Parte ricorrente, in sede di repliche (presentate il 10/06/2021), contesta anzitutto le eccezioni formulate dall'intermediario.

Afferma che risulta pacifico che i buoni siano stati emessi su moduli serie "P", con apposizione di timbratura nella parte frontale "serie Q/P" e nella parte posteriore con l'indicazione dei tassi d'interesse della serie Q dal 1° al 20° anno, ad eccezione del buono n. 70, sul quale non figura alcuna timbratura leggibile recante i tassi d'interesse dell'allora novella serie Q.
Quanto all'incompetenza temporale, rileva che la controversia investe l'interpretazione degli effetti del contratto, e non vizi genetici del titolo (richiama la decisione n. 5674/13 del Collegio di Coordinamento). Con riferimento all'eccepita incompetenza per materia ne rileva l'infondatezza.
Nel merito, ribadisce che l'intermediario non ha rispettato quanto previsto dall'art. 4 e 5 del D.M. 13/06/86 che prevede di riportare a tergo dei buoni "la misura dei nuovi tassi", allo scopo precipuo di dare un'informazione chiara e trasparente ai sottoscrittori circa i rendimenti che saranno loro riconosciuti. A dimostrazione dell'inadempimento dell'intermediario, richiama l'operato di quest'ultimo in un precedente analogo, quando avrebbe provveduto a convertire i titoli della serie "L" nella serie "M", incorporando sui titoli le modifiche introdotte dal D.M. 22/02/75.
Quanto alle spese d'assistenza tecnica sostenute, allegate al reclamo e al ricorso, reitera quanto già dedotto nel ricorso introduttivo. In casi recenti ed analoghi, i Collegi Territoriali riconoscono le spese di assistenza tecnica in misura equitativa (ex plurimis, Coll. Palermo, 01.06.21, n.13835; 08.03.21, n.6274; Coll. Napoli, 08.06.21, n.14121; 05.03.21, n.5982; 25.02.21, n.5030; 04.12.20, n.21994), anche in virtù del contegno assunto ormai da quasi un anno dall'intermediario che, nel comunicare l'inadempimento alle decisioni arbitrali sfavorevoli, richiama una inesistente giurisprudenza di legittimità favorevole alla propria tesi come ampiamente dedotto e dimostrato nel ricorso introduttivo.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
La questione concerne la contestazione in ordine al rendimento di buoni fruttiferi postali emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986.
Preliminarmente, parte resistente solleva le eccezioni di incompetenza ratione temporis e di incompetenza per materia. Sul punto si richiama il consolidato orientamento dell'ABF che, in materia di BFP delle serie P/Q e Q, afferma la propria competenza, temporale e per materia, e pronuncia nel merito della questione.
Sempre in via preliminare, si precisa che i titoli risultano intestati al ricorrente ed a un altro soggetto cointestatario deceduto il 15/10/2011. Agli atti è presente il certificato di morte.
In proposito si osserva che ai BFP trova applicazione l'art. 178 d.p.r. n. 156 del 1973, a mente del quale, i buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione. Sul punto il Collegio di Coordinamento ha precisato che i BFP, quali titoli di legittimazione, hanno la mera funzione di identificare l'avente diritto ad una prestazione senza incorporare alcun diritto cartolare e senza svolgere la funzione di far circolare in credito, a differenza dei titoli di credito; ammettere, quindi, che il debitore possa legittimamente rifiutare la prestazione, sia pure per tutelare le ragioni di terzi, significherebbe vanificare la funzione che l'ordinamento ha ad essi assegnato. Ha, altresì evidenziato che una soluzione difforme creerebbe un sostanziale contrasto con la decisione n. 27252 in data 20 dicembre 2018 di questo stesso Collegio, che nell'occasione affermò: "Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né

richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente". Sulla base di queste premesse, è stato enunciato il seguente principio di diritto: "Nell'ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari" (cfr. Decisione N. 22747 del 10 ottobre 2019).
Da ultimo, Collegio di Coordinamento, Decisione N. 19782 del 10 novembre 2020: "Non sembra quindi che l'ordinanza decisoria del 10 giugno 2020, n. 11137 della Corte di Cassazione valga a rimettere in discussione l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento nella decisione 10 ottobre 2019, n. 22747. Va osservato peraltro che la necessità della quietanza congiunta dei coeredi potrebbe ravvisarsi nel caso in cui il ricorso sia proposto dall'erede di un cointestatario e ricorra un concreto interesse dell'intermediario all'accertamento nei confronti di tutti, in ragione della opposizione di un coerede. Ma tale ipotesi non corrisponde al caso di specie, dato che il ricorso è stato proposto dal contitolare superstite e la controparte non ha presentato controdeduzioni. Si ribadisce, quindi, il seguente principio di diritto: "nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari".
Nel caso di specie, si osserva che: il ricorrente chiarisce che il cointestatario è deceduto; dai titoli in questione parrebbe ad ogni modo emergere la clausola pari facoltà di rimborso; l'intermediario non solleva alcuna contestazione sul difetto di legittimazione del ricorrente.

Parte ricorrente afferma di essere titolare dei seguenti BBPPFF: n. 233 e 234 sottoscritti in data 18.10.86, appartenenti alla serie Q/P del valore nominale di £ 1.000.000; n. 267 sottoscritto in data 22.11.1986, appartenente alla serie Q/P del valore nominale di £ 1.000.000; n. 426 e 427 sottoscritti in data 18.02.87, appartenenti alla serie Q/P del valore nominale di £ 1.000.000; n. 70 sottoscritto in data 02.02.88, appartenente alla serie Q/P del valore nominale di £ 5.000.000.
Da un esame dei titoli emerge quanto segue:
Per i titoli:
-n. 233 e 234 sottoscritti in data 18.10.86, appartenenti alla serie Q/P del valore nominale di £ 1.000.000.
-n. 267 sottoscritto in data 22.11.1986, appartenente alla serie Q/P del valore nominale di £ 1.000.000.
-n. 426 e 427 sottoscritti in data 18.02.87, appartenenti alla serie Q/P del valore nominale di £ 1.000.000.
Risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986; riportano la dicitura CPFR; sul fronte dei BBFFPP sopra riportati risulta apposta l'indicazione (originaria) della serie "P" e il timbro recante la dicitura "serie Q/P"; sul retro, invece, si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie "P" e un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, che indica delle diverse condizioni di rendimento corrispondenti a quelle della serie "Q/P".
Per il titolo n. 70 sottoscritto in data 02.02.88, appartenente alla serie Q/P del valore nominale di £ 5.000.000, emerge quanto segue: risulta emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986; riporta la dicitura CPFR; sul fronte del BFP sopra riportato risulta apposta l'indicazione (originaria) della serie "P" e il timbro recante la dicitura "serie Q/P"; sul retro, invece, non appare leggibile il timbro, sovrapposto alla

precedente griglia, che indica delle diverse condizioni di rendimento corrispondenti a quelle della serie "Q/P".
Parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate a tergo degli stessi, che riportano le condizioni previste relativamente alla serie "Q", con riferimento all'intera durata del rapporto per il titolo n. 70 (attesa la "rilevata" mancanza del timbro) e, al periodo intercorrente tra il 21° anno ed il 31 dicembre del 30° anno, per gli altri titoli;
L'intermediario rileva l'applicabilità delle condizioni previste relativamente alla serie "Q" introdotta dal D.M. del 13.06.1986 citato.
Si riporta la tabella reperibile sul sito internet dell'intermediario (cfr.https://www.poste.it/resources/bancoposta/pdf/buonifruttiferipostali/bfp_ordinari_30_anni_23settembre2005.pdf) relativa allo Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali "ORDINARI" emessi fino al 27/12/2000, da cui risulta la variazione dei tassi d'interesse nonché la ritenuta fiscale applicabile:
In casi come quello oggetto d'esame, i Collegi ABF sono soliti accogliere la domanda rivolta al riconoscimento degli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi (qualora) regolarmente apposti sui titoli in conformità al D.M. 13 giugno 1986.
In merito alla eccezione relativa alla mancanza del timbro sul retro per il buono n. 70 si evidenzia che il Collegio di Palermo, nella riunione del 13/11/2020, decidendo il ricorso n. 1002614 del 29/07/2020 (in tema di BPF serie Q con pluralità di timbri), ha ritenuto che l'applicazione delle condizioni di rimborso di cui alla serie Q presuppone la leggibilità del timbro posto sul retro con riguardo ai tassi di interesse.
Posto, dunque, la non leggibilità del timbro posto sul retro del buono n.70, con riguardo ai tassi di interesse, al ricorrente devono essere garantite le condizioni contrattuali descritte sul titolo medesimo (così anche Coll. Bari, n. 25317/19). In altri termini, in linea con il noto orientamento di quest'Arbitro, si ritiene applicabile il principio secondo cui occorre tutelare il legittimo affidamento del sottoscrittore circa la validità dei tassi di interesse, più elevati di quelli previsti da provvedimenti governativi antecedenti all'emissione del titolo, risultanti dal testo del buono (Coll. coord., n. 5674/13 e n. 6142/20). Il ricorrente, pertanto, ha diritto all'applicazione dei tassi previsti, per i primi venti anni di durata del buono, per i titoli della serie "P" (per come indicati nel timbro apposto sul retro del documento, espressamente riferito ai "B.P.F. serie Q/P"), fermo restando, per il periodo successivo, il diritto ai rendimenti stabiliti nella tabella originariamente stampigliata sul buono.
Quanto alle modalità di applicazione della ritenuta fiscale sugli interessi relativi ai buoni fruttiferi in oggetto, occorre in primo luogo evidenziare che la ritenuta fiscale, pur non espressamente indicata sul buono, risulta in ogni caso disciplinata dalla normativa tributaria. Ed invero, la normativa pro tempore vigente, ovvero il D.M. Tesoro 23 giugno 1997, prescrive quanto segue: "gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25%, i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%"; tale ritenuta è stata soppressa con il D. L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%; che pertanto "gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996 ovvero appartenenti alle serie "Q", "R" e "S", vengono capitalizzati annualmente "al netto" della ritenuta fiscale; per i BFP emessi dal 1° gennaio 1997 in poi, gli interessi vengono invece capitalizzati annualmente "al lordo" della ritenuta fiscale".
Sulla questione è di recente intervenuto il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142/20, il quale, pur senza intaccare il principio espresso in precedenza secondo cui

"l'ABF, quale organo di risoluzione «alternativa» delle controversie tra clienti e intermediari, non possiede di regola le necessarie competenze per esprimere un giudizio sulla corretta applicazione di un prelievo fiscale e tantomeno sui criteri di calcolo in proposito applicati […]" (così, Coll. Coord. 4142/2015), ha rilevato che dinanzi all'eccezione dell'intermediario che faccia riferimento al regime fiscale per giustificare la corresponsione all'investitore di un importo inferiore a quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, la valutazione che il Collegio è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza ratione materiae.
Ciò in quanto la richiamata disciplina fiscale assume, in questo caso, un rilievo strettamente negoziale, nella misura in cui appare connessa all'accertamento del quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti.
Fatte queste premesse, il Collegio conclude che "può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale.
Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente".
La parte chiede altresì il riconoscimento degli interessi legali sulle somme e la refusione delle spese sostenute "documentate", quantificate in € 270,00; la parte deposita fattura per compensi professionali per € 250,00. Il Collegio accoglie, in via equitativa, la domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale per un importo pari a € 200,00 e il riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai buoni serie Q/P, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986; quanto al buono serie P, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 1° al 30° anno. Sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo e le spese di assistenza legale, equitativamente fissate nella somma di € 200,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI